

NOBIS

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Contratto di Tutela Legale
Nobis-SNA
Polizza n. 200081616

Fascicolo Informativo

EDIZIONE maggio 2015

Versione 01/05/2015

In vigore dal 01/05/2015

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa
- Glossario di Polizza

Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A

Sede Legale ed Operativa

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Telefono 011 4518708

Fax 011 4518730

Sito Internet www.nobisassicurazioni.it

Email info@nobisassicurazioni.it

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,28 milioni per totale di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013, è di 4,07.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.

AVVERTENZA:

Qualora non voglia il rinnovo, il Contraente dovrà inviare disdetta all'Assicuratore a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza.

In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno.

Si rinvia al singolo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione di Tutela legale

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si vedano gli artt. Specifici delle Condizioni Generali di Tutela Legale

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A.

AVVERTENZA: limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. Specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni.

AVVERTENZA: massimali, franchigie, scoperti e carenza

Le presenti sezioni prevedono sia un massimale e un limite di indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. Specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni

FRANCHIGIE E SCOPERTI: Il presente contratto prevede franchigie e scoperti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. Specifici delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole sezioni

4. Dichiarazioni dell'Assicurato e del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di Rischio rese in sede di conclusione della presente Assicurazione potrebbero comportare gli effetti previsti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione oggetto della Polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta, secondo le modalità indicate nelle varie Sezioni, a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, delle singole Sezioni.

6. Premi

Il pagamento del Premio può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario.

Per maggiori informazioni, si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

L'Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle Sezioni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall'Assicurazione

I diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono in 2 (due) anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. La prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda.

In caso di Sinistro, l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Prestazione, deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Per le conseguenze in caso di omissione, si rinvia all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile

Al presente contratto di Assicurazione si applica la Legge italiana.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



11. Regime fiscale

Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all'imposta assicurativa sui premi, come indicato nelle singole Sezioni.

B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione (indennizzo)

AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore.

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione delle singole Sezioni.

13. Reclami

Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel: 011 4518744

Fax: 011 4518730

E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it

Nel caso l'esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela Utenti,

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA

Oppure Fax 06-42133426/06-42133353

Il reclamo presentato, all'Impresa di assicurazione o all'IVASS, deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
- b) l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
- c) breve descrizione del motivo di lamentela,
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa,
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all'esponente, di adire l'Autorità Giudiziaria.

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all'IVASS. L'IVASS

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



AGENZIA ITALIANA PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Via Nazionale, 91 - 00187 Roma
Tel. 06-478111 - Fax 06-478112
www.ivass.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE - CTG

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale

NOBIS alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura all'Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela legale).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11, NOBIS assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'assicurato; più precisamente sono ricompresi:

(1) il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(2) in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;

(3) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, NOBIS riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

(4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;

(5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da NOBIS. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di NOBIS, vengono tuttavia indennizzate le spese dell'Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese dell'Assicurato eventualmente assunte da controparte;

(6) le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

(7) il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nei limiti del tariffario di riferimento; In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 212/2005 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(8) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte (C.T.P.) per incaricarlo un altro, NOBIS riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000. NOBIS è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000. NOBIS è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000.

cessazione del mandato da parte del Consulente;

(9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, NOBIS si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analogo procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;

(10) le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Tecnici, qualora l'Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;

(11) le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);

(12) con la previa autorizzazione di NOBIS, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;

(13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;

(14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;

(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;

(16) le spese relative al contributo unificato;

(17) i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

(2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

(4) Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se NOBIS, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).

(5) In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.

Nell'ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, NOBIS decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(6) Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, NOBIS sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 5 bis Clausola di adeguamento

Con cadenza annuale Nobis ed il Contraente si incontreranno per la verifica circa l'andamento tecnico della copertura con l'obiettivo (in caso di rinnovo della stessa) di adeguare le garanzie, le condizioni normative, le franchigie ed il premio, al rinnovo del contratto.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria

Nel caso di persona fisica:

per decesso, interdizione o inabilitazione. In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di NOBIS da ogni ulteriore prestazione. NOBIS si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.

(2) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma "1" - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se NOBIS viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1) Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a NOBIS di ogni aggravamento del rischio.

(3) Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, NOBIS ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto.

In caso di sinistro, NOBIS ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo.

(4) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5) Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.

(6) NOBIS resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

(1) Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data della scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

(2) Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma "1", o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, NOBIS - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate

(1) L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.

(2) Salvo l'obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.

(3) Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

(1) La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
- b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di diritto societario;
 - vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
 - vertenze previste dal capo II e III Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
- d) vertenze di diritto tributario e fiscale
- e) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- f) arbitrati, se non diversamente pattuito;
- g) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
- h) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
- i) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
- l) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000. Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00. A. 00154001000. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000. Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00. A. 00154001000.

- altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- m) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - n) vertenze contrattuali con i clienti;
 - o) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari In generale;
 - p) vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
 - q) vertenze con NOBIS o con la Contraente;
 - r) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
 - s) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;

Art. 11 Costi non assicurati

NOBIS non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250;
- d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
- g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'Imposta;
- h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente
- i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- l) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- m) le spese e/o onorari dell'Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente, salvo quanto diversamente pattuito.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Art. 12 Massimale

NOBIS paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando NOBIS, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

- (1) Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
- (2) Si intende quale insorgenza del sinistro:
 - a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione.
- (3) Si intende quale sinistro unico:
 - a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
 - b) l'instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all'instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

(1) In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., l'Assicurato deve denunciare per scritto a NOBIS (tutela.legale@nobisassicurazioni.it) e al Contraente (sna@snaservice.it, che provvederà all'inoltro a NOBIS), il verificarsi del sinistro entro 90 (novanta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. Trova comunque applicazione l'art. 15.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a NOBIS tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre deve trasmettere a NOBIS copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
SEDE SOCIALE: VIA S. PIETRO 10, 00187 ROMA (RM)
SEDE OPERATIVA: VIA S. PIETRO 10, 00187 ROMA (RM)
CAPOQUARTIERE: VIA S. PIETRO 10, 00187 ROMA (RM)
RAPPRESENTANTE LEGALE: AVV. GIUSEPPE ANTONI
RAPPRESENTANTE LEGALE: AVV. GIUSEPPE ANTONI

(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a NOBIS il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 15 comma 1. L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente. Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà NOBIS - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, sarà sempre l'Assicurato a conferire mandato al Legale. In nessun caso NOBIS e Contraente rispondono per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

(3) Nel caso in cui l'assicurato affidi la tutela dei propri interessi ad un Avvocato diverso da quelli indicati nell'Appendice 1 alla presente polizza, ad ogni sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% con minimo di € 1.500 e il massimale sarà di € 15.000.

VE DERE
APPENDICI

Art.15 Gestione del sinistro

(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, NOBIS da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, NOBIS autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

(2) Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).

(3) Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e NOBIS circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e NOBIS; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione

- a) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di NOBIS, l'art. 10 (1) s) non trova applicazione.
- b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
- c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da NOBIS in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra

(4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, NOBIS provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio. Pertanto, qualora l'Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.

(5) la garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

NOBIS garantisce le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) ove non espressamente derogato/disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di NOBIS per scritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio. In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.

Art. 3 Società coassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all'estero, ai sensi dell'art. 9 CTG, se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della società contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicate in polizza.

Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a NOBIS. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente o delle società coassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l'incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:

- sia posto in essere nell'interesse e su istruzioni del Contraente;
- risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza NOBIS;
- la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a NOBIS.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
 Via ...
 ...
 ...

In deroga all'art. 9 (2) CTG, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate

Art. 5 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi

NOBIS garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 6 (2) b);
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all'Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

la garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rifondere a NOBIS gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

NOBIS garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b), salvo quanto pattuito specificamente in polizza.

Art. 6 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3 delle Condizioni Generali, vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

NOBIS riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di Euro 520;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di Euro 520.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 01208741000. Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00. NOBIS è un marchio registrato di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Italia e in altri paesi. NOBIS è un marchio registrato di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Italia e in altri paesi.

a) In caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CGA, l'Assicurato deve denunciare per scritto il verificarsi del sinistro a NOBIS (tutela.legale@nobisassicurazioni.it) e al Contraente (sna@snaservice.it) entro 90 (novanta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG.

Art. 9 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.

Art. 10 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG, vale quanto segue:

(I) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;

b) per la difesa contro l'accusa:

- di aver violato una disposizione antimonopolio o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;

- di aver costituito un cartello;

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, C.A.B. n. 01208750967, R.G. n. 120875. NOBIS è iscritta al Registro Imprese di Roma, C.A.B. n. 01208750967, R.G. n. 120875. NOBIS è iscritta al Registro Imprese di Roma, C.A.B. n. 01208750967, R.G. n. 120875.

- c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
- d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

(3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza NOBIS e denunciati alla stessa oltre trentasei mesi dalla data di cessazione della polizza.

Art. 11 Difesa contro le amministrative di cui all'art. 9, L. 231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Roma, n. 00154001000. Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00. Rappresentanza legale: Direzione Generale, Via ...

trascorso.

CARENZA

Non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri insorti nei primi 6 mesi dalla data dell'iscrizione dell'Assicurato al Contraente, se successiva alla decorrenza della presente polizza, in caso di Assicurato non iscritto l'anno precedente.

SCOPERTO E CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO

In caso di inoperatività di altre polizze di Tutela Legale contratte direttamente o indirettamente ma sempre a favore dell'Assicurato, o inesistenza delle stesse, la presente polizza di assicurazione NOBIS opera a primorischio. In questo caso si applica lo scoperto del 10% ma non inferiore ad € 1.500 per assicurato e sinistro. Tale scoperto non opera in caso di utilizzo di Avvocato dominus convenzionato Sna/Nobis.

VEDERE
APPENDICI

In caso di esistenza di altre polizze Tutela legale contratte direttamente o indirettamente, ma sempre a favore dell'Assicurato, la presente polizza di assicurazione NOBIS opera a secondo rischio, senza l'applicazione dello scoperto di cui sopra per assicurato e sinistro. Le garanzie prestate da tali altre polizze Tutela legale devono essere usufruite in ogni caso per prime.

POSTUMA

In caso di cessazione del mandato agenziale e conseguentemente della copertura, la copertura si estende anche ai sinistri denunciati 3 (tre) anni dopo la cessazione del mandato.

CLAUSOLA DI CONTINUITA'

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi, come previsti in polizza, insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- la presente polizza NOBIS abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore;
- l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a NOBIS entro 36 mesi dalla cessazione della polizza;
- l'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro con adeguata motivazione.

ASSICURATI COSTITUITI IN FORMA SOCIETARIA

In caso di Agenzie iscritte nel R.U.I. alla sezione A e costituite in forma societaria da uno o più persone fisiche iscritte alla Contraente, valgono i seguenti principi.

La carenza prevista in polizza non si applica né alla società né ai suoi Agenti di Assicurazione, iscritti alla Contraente, se al momento dell'insorgenza del sinistro il periodo di carenza è trascorso per almeno uno degli Agenti di Assicurazione iscritti.

Fermo quanto sopra, in caso di sinistro che coinvolge l'agenzia costituita in forma societaria, con presenza di Agenti di Assicurazione iscritti alla Contraente e Agenti di Assicurazione non iscritti, l'indennizzo avviene in proporzione alla quota societaria detenuta dal socio/i Agente iscritto/i alla Contraente.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.

Lo scoperto previsto in polizza non opera in caso di utilizzo di Avvocato dominus convenzionato Sna/Nobis.

NOBIS, in deroga all'art.14 (2) CTG, assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



Sono coperte anche le controversie con Enti di Previdenza e/o Ispettorati in materia contributiva/previdenziale; in tal caso il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di contestazione ricevuto dall'Agente di Assicurazione.
Solo per le vertenze contrattuali aventi ad oggetto il recesso da parte dell'Agente nei confronti del collaboratore iscritto in "E" (o viceversa), in parziale deroga all'art. 13 (1) b) CTG il sinistro si intende insorto con la data certa di ricevimento della comunicazione di recesso.

La garanzia si estende inoltre alle vertenze intraprese da lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 13 (1) (b) CTG, il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.
In deroga all'art. 10 (1) (u) CTG, in caso di transazione non autorizzata, NOBIS si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell'Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte da Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.

TUTELA LEGALE DELL'IMMOBILE

La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione dell'immobile o degli immobili condotto/i direttamente dall'assicurato nei quali viene esercitata la propria attività di agente.

VEDERE
APPENDICI

ESTENSIONE ARBITRATI

In deroga all'art. 10 (1) (l) CTG, qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitro, rituale od irrituale, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato, nonché degli arbitri direttamente nominati dall'Assicurato, oltre che della metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti o nominato dal Tribunale, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale.

Il massimale di copertura è di € 15.000 per sinistro oppure € 20.000 in caso di utilizzo di Avvocato dominus convenzionato Sna/NoBis.

VEDERE
APPENDICI

CONTROVERSIE CON FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI

In parziale deroga all'art. 10 (1) (o) CTG, la garanzia assicurativa copre i costi delle controversie contrattuali con i fornitori per inadempimenti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi, anche inerenti contratti di appalto/subappalto, purché il valore di lite sia superiore ad € 1.000.
Inoltre, solo se le parti hanno inserito nel contratto una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. che abbia data certa e che sia antecedente l'insorgenza del sinistro ai sensi dell'art. 13 CTG, la garanzia si estende - in deroga all'art. 10 (1) (i) - agli oneri relativi alla procedura arbitrale.

VEDERE
APPENDICI

COPERTURA PENALE

PROCEDIMENTI PENALI

La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso, così come specificato all'art. 5 CSP.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

La garanzia comprende i ricorsi avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato, così come specificato all'art. 5 CSP

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



la presente garanzia può essere attivata una volta per assicurato e per anno assicurativo.

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In parziale deroga all'art. 10 (l) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Per questa estensione NOBIS riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.


Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o della FMI (Federazione Motoristica Italiana).

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.





| DATI CONTRATTUALI DI POLIZZA | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|---|--------------------|
| Polizza n. | Appendice | Prodotto | | Intermediario | |
| 200081616 | 1 | GARANZIA PATRIMONIO (GPT.2015.001) | | DIREZIONE - NOBIS S.P.A. (D.O.O.O.O) | |
| Decorrenza dalle ore | Del | Fratonamento | Tacito rinnovo | Scadenza rata | Scadenza contratto |
| 24:00 | 31/03/2015 | ANNUALE | SI | 30/06/2017 | 30/06/2017 |
| DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE | | | | | |
| Cognome e Nome - Ragione sociale | | Indirizzo di residenza | | C.A.P. | Provincia |
| SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE | | VIA LANZONE 2 | | 20123 | MI |
| Comune di residenza | | Codice fiscale / Partita IVA | | Data di nascita | Sesso |
| MILANO | | 80053030153 / 80053030153 | | | |
| DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE | | | | | |
| Cognome e Nome - Ragione sociale | | Indirizzo di residenza | | C.A.P. | Provincia |
| | | | | | |
| Comune di residenza | | Codice fiscale / Partita IVA | | Data di nascita | Sesso |
| | | / | | | |
| DATI DELL'IMMOBILE | | | | | |
| Indirizzo | | C.A.P. | Provincia | Comune | |
| VIA LANZONE 2 | | 20123 | MI | MILANO | |
| Anno di costruzione | Tipo fabbricato | | | | |
| 0 | | | | | |
| TESTO APPENDICE | | | | | |
| <p>A precisazione, integrazione e deroga delle condizioni contrattuali riportate nel fascicolo di polizza, fra le Parti si conviene quanto segue con decorrenza dal 1° ottobre 2016, restando inteso che per i sinistri denunciati entro il giorno 30/9/2016 saranno applicate le condizioni contrattuali originali:</p> <p>A) con effetto dal 30/6/2016 il nuovo premio annuo lordo per agenzia assicurata si intende</p> <p>B) il massimale per sinistro relativo alle vertenze civili e' ridotto ad euro 10.000 (diecimila), indipendentemente dall'utilizzo o meno di Legale convenzionato;</p> <p>C) la franchigia fissa ed assoluta per sinistro e' stabilita in euro 1.000 (mille) in caso di utilizzo di Legale convenzionato e di euro 2.000 (duemila) in caso di utilizzo di Legale non convenzionato;</p> <p>D) a parziale deroga dell'art 5/bis "clausole di adeguamento" si stabilisce che con cadenza annuale la Compagnia ed il Contraente si incontreranno per la verifica circa l'andamento tecnico della copertura;</p> <p>[OMISSIS]</p> <p>Fermo ed invariato tutto il resto.</p> | | | | | |
| NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato | | CONTRAENTE/ASSICURATO | | L'INTERMEDIARIO | |
|  | |  04/10/16 | |  | |





DATI CONTRATTUALI DI POLIZZA

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| Polizza n. 200081616 | Appendice 1 | Prodotto GARANZIA PATRIMONIO (GPT.2015.001) | Intermediario DIREZIONE - NOBIS S.P.A. (D.O.O.O.O) | |
| Decorrenza dalle ore 24:00 | Del 31/03/2015 | Frazionamento ANNUALE | Tacito rinnovo SI | Scadenza rata 30/06/2018 |
| | | | | Scadenza contratto 30/06/2018 |

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Cognome e Nome - Ragione sociale SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE | Indirizzo di residenza VIA LANZONE 2 | C.A.P. 20123 | Provincia MI |
| Comune di residenza MILANO | Codice fiscale / Partita IVA 80053030153 / 80053030153 | Data di nascita | Sesso |

DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Cognome e Nome - Ragione sociale | Indirizzo di residenza | C.A.P. | Provincia |
| Comune di residenza | Codice fiscale / Partita IVA | Data di nascita | Sesso |

DATI DELL'IMMOBILE

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Indirizzo VIA LANZONE 2 | C.A.P. 20123 | Provincia MI | Comune MILANO |
| Anno di costruzione 0 | Tipo fabbricato | | |

TESTO APPENDICE

A precisazione, integrazione e deroga delle condizioni contrattuali riportate nel fascicolo informativo di polizza, si conviene fra le parti quanto segue con decorrenza 30 giugno 2017:


- A) **FRANCHIGIA:**
La garanzia viene prestata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad euro 1.000. In caso l'incarico difensivo venga affidato ad un Legale non convenzionato, cioè non ricompreso nell'elenco dei Legali convenzionati con il Sindacato Nazionale Agenti, detta franchigia si intenderà pari ad euro 4.000 restando inteso che la franchigia sarà così pagata: euro 2.500 alla presa in carico da parte della compagnia della vertenza denunciata, più euro 1.500 al momento della chiusura del sinistro.
Per nessuna ragione l'impresa potrà acquisire a titolo di franchigia importo superiore a quello liquidato per il sinistro.
- B) Si intendono escluse le garanzie degli articoli Tutela Legale dell'immobile e Controversie con Fornitori e/o Prestatori di servizi riportate a pagina 25 del Fascicolo Informativo Nobis - S.n.A di maggio 2015.
- C) Relativamente al periodo assicurativo dal 31/03/2015 al 30/06/2016 le pattuglie relative all'appendice n. 1 del 04/10/2016 si intendono così integrate:

[MISSIS]

- D) Relativamente ai sinistri aperti precedentemente al 30/06/2017 prima di procedere alla liquidazione degli stessi dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarante l'insussistenza di altre polizze di tutela legale in capo all'assicurato o di cui l'assicurato comunque benefici, restando inteso che in caso di esistenza di altra copertura la presente polizza interviene a secondo rischio, come previsto in contratto. Relativamente ai sinistri aperti successivamente al 30/06/2017 prima di procedere all'apertura dello stesso dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio per assenza copertura a primo rischio stipulata singolarmente o dal gruppo agenti in capo all'assicurato attestante l'assenza di coperture.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato



CONTRAENTE/ASSICURATO

**SINDACATO NAZIONALE
AGENTI DI ASSICURAZIONE**
20123 MILANO - Via Lanzone 2

L'INTERMEDIARIO

